

## ALLEGATO IX

### Procedura di verifica a fini di vigilanza del mercato

Le tolleranze ammesse ai fini della verifica definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri dichiarati eseguita dalle autorità dello Stato membro e non sono utilizzate dal fornitore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica. I valori e le classi che figurano sull'etichetta o nella scheda del prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori riportati nella documentazione tecnica.

Il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi quando sono progettati per essere in grado di rilevare il fatto di essere sottoposti a prova (ad esempio, riconoscendo le condizioni o il ciclo di prova) e per reagire in modo specifico alterando automaticamente le proprie prestazioni durante la prova allo scopo di raggiungere livelli più favorevoli per qualsiasi parametro specificato nel presente regolamento o incluso nella documentazione tecnica o in qualsiasi altra documentazione fornita.

Nel verificare la conformità di un modello di prodotto ai requisiti di cui al presente regolamento, le autorità degli Stati membri applicano la procedura descritta di seguito.

- (1) Le autorità dello Stato membro verificano una singola unità del modello.
- (2) Il modello si considera conforme ai requisiti applicabili se:
  - a) i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369 (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli non sono più favorevoli per il fabbricante dei corrispondenti valori che figurano nelle relazioni di prova, e
  - b) i valori riportati sull'etichetta e nella scheda informativa del prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori dichiarati, e la classe di efficienza energetica indicata non è più favorevole per il fornitore della classe determinata dai valori dichiarati, e
  - c) quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prove l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze ammesse ai fini della verifica riportate nella tabella 12.
- (3) Se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) e b), il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento.
- (4) Se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano e sottopongono a prove tre unità supplementari dello stesso modello. In alternativa le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli equivalenti.
- (5) Il modello è considerato conforme ai requisiti applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze riportate nella tabella 12.
- (6) Se non si ottiene quanto indicato al punto 5, il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento.
- (7) Le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di misurazione e di calcolo stabiliti nell'allegato IV.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze ammesse ai fini della verifica di cui alla tabella 12 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per i requisiti di cui al presente allegato. Ai parametri di cui alla tabella 12 non si applicano altre tolleranze, come quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 12:

**Tolleranze ammesse ai fini della verifica per i parametri misurati**

Parametri	Tolleranze ammesse ai fini della verifica
Volume netto e volume netto dello scomparto, se del caso	Il valore determinato <sup>(a)</sup> non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 3 % o di oltre 1 l, se quest'ultimo quantitativo è maggiore.
Volume lordo e volume lordo dello scomparto, se del caso	Il valore determinato <sup>(a)</sup> non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 3 % o di oltre 1 l, se quest'ultimo quantitativo è maggiore.
TDA e TDA dello scomparto, se del caso	Il valore determinato <sup>(a)</sup> non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 3 %.
$E_{daily}$	Il valore determinato <sup>(a)</sup> non è superiore al valore dichiarato di oltre il 10 %.
AE	Il valore determinato <sup>(a)</sup> non è superiore al valore dichiarato di oltre il 10 %.

<sup>(a)</sup> Qualora siano state sottoposte a prova tre unità supplementari conformemente al punto 4, il valore determinato è la media aritmetica dei valori determinati per le tre unità supplementari.